

Adempimenti per le Associazioni locali CGS iscritte al Registro nazionale APS

BREVE VADEMECUM

Aggiornamento: gennaio 2021

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

- 1) Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate
- 2) Statuto vigente e relativo verbale di approvazione, registrato presso l'Agenzia delle Entrate
- 3) Verbale di convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'approvazione dello Statuto vigente
- 4) Eventuali precedenti statuti
- 5) Certificato di attribuzione del codice fiscale
- 6) Eventuali variazioni anagrafiche intervenute sul codice fiscale (variazione sede legale, variazione del rappresentante legale, ecc.) e relative ricevute di trasmissione all'Agenzia delle Entrate
- 7) Modello EAS e relativa ricevuta di avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo alle variazioni intervenute.
- 8) Registri dei verbali dell'Assemblea dei Soci
- 9) Registri dei verbali del Consiglio direttivo
- 10) Registri dei verbali dell'Organo di controllo o Collegio dei revisori (se previsto)
- 11) Registro dei soci (si può estrarre direttamente dal database cgldata.it che deve essere contentamente aggiornato). Attenzione: ciascuna Associazione locale deve avere almeno n. 7 soci regolarmente iscritti (persone fisiche), mentre per i Coordinamenti territoriali il numero minimo è di 3 APS affiliate.
- 12) Registro dei volontari (che devono essere anch'essi tesserati come soci)*
- 13) Bilancio consuntivo annuale, redatto secondo gli schemi ministeriali
- 14) Decreto di iscrizione nel Registro nazionale APS

* Le APS possono ricorrere a lavoratori, dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche soci dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o il 5% del numero dei soci (non più di 5 persone retribuite ogni 100 associati).

ESENZIONE BOLLO

Il D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto **l'esenzione dall'imposta di bollo** a favore delle APS iscritte nel relativo registro. In particolare, l'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore ha stabilito che "gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richieste dagli enti [...] sono esenti dall'imposta di bollo". L'ampia formulazione della disposizione ricomprende nell'esenzione anche le fatture e gli estratti conto. Pertanto, è possibile richiedere alla Banca o alle Poste di applicare l'esenzione dall'imposta di bollo relativa ai conti correnti intestati alle nostre Associazioni.

VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane) ormai da anni rivolge una particolare attenzione ai controlli fiscali sugli enti del terzo settore. Con il "Progetto Ercole", la Guardia di Finanza sta effettuando un minuzioso lavoro di supervisione e controllo di tutte le Associazioni italiane.

L'obiettivo principale degli organi di controllo è quello di verificare se chi si presenta come associazione non profit:

- abbia i requisiti per poter essere definito un ente non commerciale;
- svolga realmente attività di natura ricreativa, culturale, sportiva, assistenziale, di utilità sociale.

Questo perché gli enti non profit godono di agevolazioni fiscali importanti e sono molti i soggetti che si mascherano da associazione per eludere il fisco.

Di conseguenza le associazioni che fruiscono di regimi fiscali agevolati hanno più probabilità di essere sottoposte a verifiche e accertamenti fiscali rispetto agli enti di minima rilevanza, che svolgono esclusivamente attività legate allo scopo sociale.

In sostanza a fronte di tutta una serie di vantaggi fiscali ed economici concessi agli enti associativi, questi ultimi devono dimostrare di avere i requisiti per poterne godere.

Di seguito si riassumono i diversi tipi di controlli fiscali sugli enti del terzo settore.

- controllo statuto;
- iscrizione ad eventuali registri e/o albi;
- modalità di tenuta ed aggiornamento dei libri associativi (verbali assemblee, verbali Consiglio direttivo, elenco soci);
- numerazione progressiva delle fatture emesse e delle fatture ricevute (relativamente alla L. 398/1991 per le Associazioni che si avvalgono di tale regime);
- redazione ed approvazione del bilancio (o del rendiconto economico-finanziario) e modalità di tenuta dei libri e registri contabili;
- invio del modello EAS e delle comunicazioni delle eventuali variazioni intervenute all'Agenzia delle Entrate;
- comunicazione alla SIAE dell'opzione per la fruizione della Legge 398/1991 (per le Associazioni che si avvalgono di tale regime);
- presentazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri adempimenti fiscali.

Sostanzialmente invece i controlli sugli enti del terzo settore mirano ad analizzare:

- l'attività effettivamente svolta;
- le modalità di adesione all'associazione degli aspiranti soci e/o tesserati;
- Il corretto svolgimento della vita associativa in termini di effettività del rapporto associativo (partecipazione degli associati alle assemblee, trasparenza della gestione, democraticità delle decisioni, ecc.);

- la presenza di attività commerciali;
- le modalità con cui vengono effettuati incassi e pagamenti;
- l'eventuale supero del plafond di ricavi incassati (fatturati) di € 400.000,00 annui ex L. 398/1991;
- divieto di distribuzione degli utili.

Rapporto tra attività istituzionale e commerciale

Dal punto di vista degli adempimenti contabili/fiscali viene verificato se l'associazione adotta una contabilità separata per l'attività commerciale e per quella istituzionale. La normativa prevede che un'associazione possa svolgere, contestualmente alla sua primaria attività istituzionale, anche una attività commerciale. Ma l'attività principale deve essere quella istituzionale, cioè quell'attività necessaria a realizzare lo scopo sociale dell'associazione. L'attività commerciale deve essere di supporto all'attività istituzionale e mai deve essere prevalente. Quindi, con questi controlli l'amministrazione finanziaria vuole smascherare i soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma che in realtà sono attività commerciali.

Cosa cambia con la Riforma degli enti del terzo settore

L'art.94 del Codice del Terzo Settore si occupa dei controlli fiscali dell'amministrazione finanziaria nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

La norma dice che i controlli avranno le seguenti finalità:

- verificare i requisiti degli ETS in relazione alle disposizioni fiscali di cui al titolo X del CTS;
- verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS;
- il rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione indiretta degli utili, di devoluzione del patrimonio, di bilancio, di libri sociali, di formazione delle associazioni e di funzionamento dell'assemblea delle stesse;
- la spettanza delle agevolazioni fiscali per gli ETS iscritti al RUNTS;
- il disconoscimento dello status di ETS e la trasmissione all'ufficio del RUNTS di elementi utili ai fini della eventuale cancellazione dell'ETS dal Registro medesimo.

Fermo restando che ciascuna Associazione affiliata è completamente autonoma dal punto di vista gestionale e amministrativo, e che nei casi di maggiore complessità è sempre opportuno ricorrere a consulenti qualificati, segnaliamo sul nostro sito web è disponibile una raccolta di materiali e documenti utili per la gestione amministrativa, in continuo aggiornamento in base all'evoluzione della normativa vigente:

link: <https://www.cgsweb.it/vita-associativa/gestione-circoli/>